



Tribunale Ordinario di Isernia
RG. 812/2015

ed

Il Giudice dr. ORESTE DE ANGELIS

Vista la nota-richiesta del 27.4.2016 depositata dalla G. [REDACTED] S.R.L. nonché la documentazione integrativa depositata in data odierna costituita dalla nota del COMUNE DELL'AQUILA DEL 31.3.2016 PROT. N. 0033625;

vista la propria ordinanza del 22.4.2016 con la quale erroneamente veniva disposta la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 158/2015 del TRIBUNALE DI ISERNIA anziché la richiesta sospensione della provvisoria esecuzione;

considerato che la ordinanza citata con la quale si era sospesa-revocata la provvisoria esecuzione del decreto opposto, si fondava sulla mancata verifica della condizione legale costituita dalla regolarità contributiva degli appaltatori e/o sub appaltatori nel caso di specie della [REDACTED] S.P.A.;

esaminato l'avviso pubblico del COMUNE DELL'AQUILA datato 26.3.2014 prot. N. 0028064 laddove al punto 3 pag. 2 è previsto il pagamento del contributo anche in presenza di DURC irregolare previo intervento sostitutivo del committente o dell'appaltatore indirizzato al Comune stesso che può in tal caso provvedere all'erogazione del saldo finale del contributo previo accantonamento della somma corrispondente all'irregolarità documentata dal DURC negativo;

valutata la nota del Comune dell'Aquila del 31.3.2016 dove al punto 6) viene espressamente riconosciuto: " *alla data odierna non risultano depositate al Comune richieste di intervento sostitutivo idonee a superare l'esito non regolare del sub appaltatore [REDACTED] pertanto la liquidazione dello stato di avanzamento unico, ultimo e finale della pratica AQ-BCE-13689 risulta sospesa*", onde la mancata erogazione del contributo è da ascriversi all'inerzia del committente CONDOMINIO [REDACTED] e dell'appaltatore CONSORZIO [REDACTED]

[REDACTED] che non inoltrando la richiesta di intervento sostitutivo al Comune dell'Aquila non consentono allo stesso l'erogazione di alcuna somma a titolo di SAL FINALE onde la condizione sospensiva legale sopra richiamata risulterebbe essere avverata ai sensi dell'art. 1359 c.c. così come ribadito da Cass. N.16501 n.2014; ritenuto che la ordinanza emessa ai sensi dell'art. 649 c.p.c. del 22.4.2016 non è impugnabile né revocabile non avendo carattere decisorio, considerato tuttavia che l'ordinanza de qua non preclude la possibilità per il creditore di chiedere nuovamente la concessione della provvisoria esecutorietà ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;

rilevato che la [redacted] tanto ha fatto nell'istanza del 27.4.2016 per cui è provvedimento

P.Q.M.

Concede nuovamente la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n.158/2015DEL Tribunale di Isernia.

Manda alla cancelleria per l'avviso alle parti costituite.

Isernia, 29.4.2016

Il Giudice
(Dr. Oreste De Angelis)

DEPO
CANC
29 APR. 2016
L'Assistente Giudiziario
dr. Sebastiano Marino

IL CASO 28/4/2016
p.p.v.
ilcaso.it